

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario, con sede legale
in Via Stelvio n. 25, Sondrio di seguito denominata “Contitolare”,**

E

_____, C.F. / P. IVA n. _____, nella
persona del Dott. _____, con sede legale a _____, di seguito
denominata “Contitolare”,

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di “Contitolari” del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per i Contitolari di determinare: «*in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14*» (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- [descrivere brevemente l’oggetto della Convenzione/del Contratto ed i trattamenti ad esso connessi];
- lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “Regolamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

0. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. Dati personali oggetto del trattamento

La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	<input type="checkbox"/> Dati personali comuni (dati anagrafici, di contatto, indirizzi, ecc.)	<input type="checkbox"/> Dati economici e finanziari	<input type="checkbox"/> Dati particolari relativi allo stato di salute	<input type="checkbox"/> Dati biometrici	<input type="checkbox"/> Dati genetici
	<input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale	<input type="checkbox"/> Dati giudiziari ex art. 10 GDPR	<input type="checkbox"/> Dati multimediali (immagini, audio o video)	<input type="checkbox"/> Dati particolari idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale	<input type="checkbox"/> Altro: _____
Categorie di interessati:	<input type="checkbox"/> Fornitori/Consulenti	<input type="checkbox"/> Dipendenti o familiari	<input type="checkbox"/> Pazienti	<input type="checkbox"/> Familiari dei pazienti	<input type="checkbox"/> Altro: _____
	<input type="checkbox"/> Minori				
Finalità del trattamento:	(Indicare le finalità del trattamento dei dati trattati)				

Modalità del trattamento dei dati:	(Indicare le modalità con cui vengono trasferiti i dati, i supporti utilizzati e le modalità di archiviazione)
------------------------------------	--

L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

2. Finalità del trattamento in contitolarità

In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità *(Indicare le finalità del trattamento dei dati trattati)*.

3. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi richiamati dall'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare il proprio personale alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4. Violazione dei dati personali (data breach)

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. data breach) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta

conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Esercizio dei diritti degli interessati

Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC (.....;) all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini

previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

6. Nomina dei Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR

In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

7. Redazione e messa a disposizione dell'Informativa

In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, [...] si impegna a redigere l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento che verrà messa a disposizione degli Interessati previo confronto con [...].

L'informativa di cui sopra verrà consegnata all'Interessato dal Contitolare che ha per primo il contatto con lo stesso e, in ogni caso, sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare.

8. Segretezza e confidenzialità

I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

9. Responsabilità dei Contitolari

Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

10. Messa a disposizione dell'accordo

Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica, attraverso [...].

11. Disposizioni conclusive

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.

I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Allegati - Informativa

[...], lì [...]



Contitolare del trattamento

[...]

Contitolare del trattamento

[...]
